

C) REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICHI PROFESSIONALI

SOCIETA’ SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL

PORTO SAN GIORGIO

--°--

REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 1

Norme di riferimento

1. Le procedure per il conferimento degli incarichi professionali sono stabilite dal presente regolamento secondo i principi indicati dalla normativa vigente nel comparto delle società pubbliche esercenti servizi pubblici locali a rilevanza economica e in particolare all’articolo 18 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con L. 6.8.2008 n. 133.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento hanno per oggetto le tre categorie di incarichi individuate dal D.L. 168/2004: a) incarichi di studio, b) di ricerca, c) di consulenza.
2. Il contenuto degli incarichi coincide quindi con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile.
3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso la società.
4. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare la società e di agire in nome e per conto della stessa e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
5. La competenza all’affidamento degli incarichi è del Consiglio di Amministrazione della società che vi provvede tramite propria delibera. E’, altresì, competente a conferire gli incarichi l’Amministratore Delegato della Società entro il limite di spesa di Euro 20.000.
6. A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:
 - studio e soluzione di questioni inerenti all’attività o all’organizzazione della società;
 - prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni espressione di giudizi;
 - consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio della società;
 - studi per l’elaborazione di schemi, di atti, di procedure amministrative o normative.
7. Non rientrano, invece, nella previsione del presente Regolamento:

- a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano professionalità interne a ciò deputate (es. incarico per la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008);
- b) la difesa in giudizio ed il patrocinio della società o dei suoi amministratori;
- c) gli appalti e gli incarichi tecnici conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006), quali direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie (es. rilievi, sondaggi) comunque connesse con l'esecuzione dei lavori;
- d) gli appalti di servizi e forniture;
- e) la nomina di componenti di commissioni;
- f) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- g) le prestazioni occasionali rese per attività effettuabili anche da parte di soggetti non in possesso di partita IVA e comunque per importi di modica entità entro i termini di legge.

Art. 3

Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni

1. La società può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni qualora ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) il raggiungimento di obiettivi determinati richiede prestazioni specialistiche e a termine;
 - b) il personale interno non è in possesso della professionalità specifica richiesta;
 - c) la struttura interna è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati;
 - d) la società non ritiene opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dalla struttura stessa.
2. La sussistenza dei presupposti di legittimità devono essere preliminarmente accertati con le modalità ritenute più adeguate ed espresse nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

Art. 4

Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.
2. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idonei titoli di studio e/o aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

Art. 5

limiti di importo e procedure di conferimento

1. Gli incarichi si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:

- a) fino a 20.000 Euro possono essere assegnati in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e specializzazione, purché sia dimostrata l'idoneità dell'incaricato a svolgere le prestazioni richieste risultante da curriculum specifico, eventualmente corredato da documentazione specifica attinente all'incarico da espletare;
- b) da 20.000 a 100.000 Euro sono affidati previa comparazione dei curricula e sulla base del principio di specializzazione tra almeno cinque soggetti aventi i requisiti necessari. Se non esistono in tal numero, in rapporto alla natura dell'incarico, si può ricorrere anche all'assegnazione in via diretta prevista per la soglia precedente;
- c) superiore a 100.000 Euro l'affidamento degli incarichi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica con la predisposizione di uno specifico bando da pubblicizzare utilizzando almeno i seguenti mezzi:
 - Albo Pretorio del Comune di Porto S. Giorgio
 - Sito Internet aziendale
 - per estratto, almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.

2. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
- b) i requisiti richiesti;
- c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
- d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
- e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.

3. Il Responsabile del servizio a cui è rivolta la prestazione professionale oggetto dell'incarico, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche e redige una graduatoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di assenza di professionisti ritenuti idonei, ovvero, di candidature in risposta all'avviso pubblico, il Presidente o l'Amministratore Delegato può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile al quale affidare l'incarico.

Art. 6

Conferimento di incarichi in forma diretta

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, il Consiglio di Amministrazione, può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- quando le procedure selettive di cui all'art. 5 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- in caso di particolare, comprovata ed effettiva urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative di cui all'art. 5;
- per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

2. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico, deve essere acquisito il curriculum del soggetto individuato per l'espletamento dell'incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità del professionista.

Art. 7

I criteri di offerta per la selezione

1. Per la scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri, da indicare nell'avviso:

- a) prezzo più conveniente, generalmente con fissazione del corrispettivo-base;
- b) rapporto qualità/prezzo, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione quali, ad esempio: relazione metodologica o progettuale sull'espletamento dell'incarico; presentazione di varianti in miglioramento del progetto guida o delle condizioni di contratto, modalità di collegamento con il committente, esperienza pregressa, prezzo, ecc...;
- c) migliori caratteristiche qualitative, tenendo fisso il corrispettivo espresso nell'avviso.

Art. 8

Contratto di incarico

1. Il Presidente o l'Amministratore Delegato stipula in forma scritta i contratti di lavoro autonomo.

2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione professionale;
- c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.

3. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che la società ne ricava.

4. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della società.

6. Va infine acquisita la dichiarazione da parte dell'affidatario dell'incarico con cui si dà atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi del Responsabile del servizio verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 10

Proroga o rinnovo del contratto

1. La proroga o il rinnovo del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato.
2. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e, comunque, non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 11

Ulteriori disposizioni

1. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi sempre al netto di IVA e, se dovuti, di CNPAIA o altri oneri previdenziali e fiscali.
2. Gli importi, quantificati sulla base di termini percentuali, per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, concorrono a determinare l'importo complessivo della prestazione in affidamento.